

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO GIROLAMO PORTA

Seduta del 30/03/2026

FATTO

Il ricorrente, titolare di un conto corrente intrattenuto presso la banca convenuta, lamenta la condotta inadempiente e dilatoria tenuta dall'intermediario convenuto in relazione all'istanza di chiusura del rapporto presentata in data 7 luglio 2025. Si duole, in particolare che, decorsi quattro mesi dalla richiesta, il conto fosse ancora aperto; motivo per cui, con reclamo inviato alla banca in data 6 novembre 2025, il medesimo sollecitava la chiusura del rapporto e la rettifica del saldo, invitando l'intermediario al rispetto delle tempistiche di legge. Il ricorrente afferma di aver ricevuto riscontro negativo dalla banca, motivato dall'impossibilità di lavorare la richiesta, per asserita incompletezza della documentazione presentata, carente "di alcune informazioni necessarie alla chiusura del rapporto".

Insoddisfatto dell'esito del reclamo, il ricorrente invoca la tutela dell'Arbitro affinché richiami la convenuta al rispetto "della tempistica di estinzione del conto corrente secondo normativa vigente" e alle "conseguenti rettifiche del saldo del conto corrente (accrediti impropri di canoni mensili)".

Instaurato il contraddittorio, l'intermediario riferisce di non aver potuto procedere con maggiore tempestività alla chiusura del rapporto in quanto nel modulo di estinzione trasmesso dal ricorrente via pec, l'istante non avrebbe dichiarato l'esistenza delle carte di debito e di credito abbinate al rapporto principale. Ciò nonostante, l'intermediario dichiara di aver accreditato, in data 29 dicembre 2025, il saldo attivo presente sul conto corrente, "comprensivo degli storni di canoni non dovuti, del rimborso rateo quota annuale non fruita carta ***56 e dello storno della carta di credito per complessivi euro 59,45 presso altra Banca, come indicato dall'esponente" e di aver chiuso il conto in data 5 gennaio 2026. In questa sede, l'intermediario ha inoltre manifestato la volontà di rifondere al cliente l'importo di

€ 20,00 versato per la presentazione del ricorso. Chiede dunque al Collegio di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Con memoria di replica alle controdeduzioni dell'intermediario, il ricorrente allega di aver trasmesso l'istanza di estinzione del conto corrente, ivi compresi i servizi e prodotti abbinati al rapporto principale. Ritiene, pertanto, che sarebbe stato onere della banca eseguire le opportune verifiche per individuare le carte di debito e credito collegate al conto. Deduce che dopo l'azzeramento del saldo, in data 27/11/2025, il conto risultava nuovamente a suo credito in seguito alla contabilizzazione di un bonifico in entrata di € 63,52. Riferisce di non avere potuto visionare gli estratti conto del terzo e quarto trimestre 2025, per intervenuta interruzione del servizio di internet banking. Ciò rilevato, il ricorrente censura il comportamento della banca resistente in relazione alle tempistiche (circa sei mesi) impiegate per la chiusura del conto, adducendo "motivazioni pretestuose". Contesta inoltre la congruità della somma liquidata (€ 59,54) in sede di chiusura ed estinzione del rapporto. Insiste per l'accoglimento del ricorso chiedendo al Collegio: di accertare la pretestuosità delle motivazioni addotte dalla convenuta a giustificazione della tempistica impiegata per la chiusura del conto nonché il proprio diritto a ottenere copia degli estratti conto del terzo e del quarto trimestre 2025, oltre a un indennizzo – da liquidarsi in via equitativa – in ragione della condotta censurata.

Con memoria di controreplica, l'intermediario dichiara di essersi adoperato con diligenza e spirito collaborativo per porre rimedio alla problematica insorta. Saggiunge che il cliente ha movimentato il conto corrente durante la fase di chiusura – secondo quanto evincibile dagli estratti conto degli ultimi due trimestri richiesti in copia dal ricorrente in sede di repliche – il che giustificerebbe l'addebito dei canoni di tenuta conto afferenti ai mesi di luglio e agosto 2025. Afferma che in data 27/11/2025 sono stati accreditati emolumenti in favore del ricorrente, pari a € 63,52, nonché erroneamente addebitati i canoni di settembre, ottobre e novembre 2025 per un totale di € 16,42. Di conseguenza la banca riferisce di aver accreditato sul conto in questione l'importo residuo, nonché il rateo della quota annuale della carta e un credito a valere sulla stessa, oltre agli interessi attivi. Insiste, dunque, per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con il deposito delle controdeduzioni.

DIRITTO

Il ricorrente, titolare di un conto corrente abilitato all'operatività di home banking intrattenuto presso la banca convenuta, cui risultano associate due carte di pagamento (una di debito e una di credito), invoca l'accertamento del proprio diritto a ottenere la chiusura del rapporto nel rispetto delle tempistiche normativamente previste, con le "conseguenti rettifiche del saldo del conto corrente".

Per la soluzione della vertenza occorre prendere le mosse dal disposto dell'art. 1855, cod. civ., a mente del quale: "se l'operazione regolata in conto corrente è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni".

Ciò premesso, nella fattispecie in esame, non è revocabile in dubbio che: in data 7 luglio 2025, il correntista ha trasmesso all'intermediario istanza di chiusura del conto e contestuale recesso dai servizi collegati; la banca non ha soddisfatto la richiesta nei successivi quattro mesi, inducendo il correntista a presentare formale reclamo, in data 6 novembre 2025, a mezzo del quale il medesimo ha sollecitato la chiusura dei rapporti inter partes e la conseguente rettifica del saldo. Nel costituirsi parte dell'odierno procedimento, la convenuta ha documentato di aver liquidato, in data 29/12/2025, il residuo attivo valorizzato sul conto corrente, contabilmente chiuso in data 05/01/2026, pari a euro 59,45, di cui: € 3,67, quale accredito di un bonifico disposto da altro intermediario; € 6,60 per "rateo quota annuale non fruita carta ***156"; € 47,10 quale saldo attivo; € 2,34 a titolo di interessi creditori. Pertanto, in disparte ogni giudizio sulla congruità della quantificazione offerta dalla convenuta a sostegno del saldo di chiusura del rapporto, sussistono i presupposti per ritenere composto il contrasto

insorto tra le parti con riguardo al capo della domanda concernente la chiusura del conto de quo, in ragione del recesso validamente esercitato dal ricorrente.

Nondimeno, avuto riguardo alle norme di diritto comune (artt. 1855, 1845 c.c.), nonché ai doveri di correttezza (art. 1175 c.c.) e di diligenza “rafforzata” (art. 1176 co. II c.c.) gravanti sugli operatori del settore bancario e finanziario, cui la condotta deve essere sempre improntata - assumendo come parametro di valutazione la figura dell'accorto banchiere (cfr. Cass. civ., sez. I, 12 giugno 2007, n. 13777) - durante tutte le fasi del rapporto con il cliente, nella fattispecie il comportamento assunto dalla resistente non può andare esente da censura, quanto alla tempistica oltremodo dilatoria impiegata per addivenire alla chiusura del conto corrente con saldo attivo intestato al ricorrente, che va ben oltre i termini legali, non potendosi condividere le giustificazioni addotte dall'intermediario a sostegno del colpevole ritardo: non la prima, basata sulla asserita omessa dichiarazione del cliente di esistenza delle carte di debito e di credito al medesimo intestate, contestualmente alla domanda di chiusura del rapporto principale; non la seconda, concernente la presenza (ritenuta ostativa) di operazioni poste in essere e registrate sul conto a cavallo della procedura di chiusura.

In ordine al primo aspetto, si osserva infatti che il servizio di home banking costituisce una modalità di fruizione accessoria del contratto di conto corrente priva di autonomia sotto il profilo negoziale, sicché la richiesta di chiudere il conto comprende anche la revoca del suo utilizzo a distanza (cfr. ABF Coll. Roma, Dec. n.1196/2010). A tale conclusione non osta l'esistenza dei servizi e prodotti accessori collegati al conto corrente – certamente noti all'intermediario attraverso il codice identificativo univocamente attribuito al cliente – ai fini dell'efficacia del recesso da quest'ultimo validamente esercitato e della tempestiva chiusura del conto corrente. La chiusura del rapporto di conto corrente è del tutto autonoma e non è condizionata dall'esistenza di prodotti o servizi ad esso collegati. Peraltro, salvo diverso accordo, la domanda di estinzione del negozio a monte implica la cessazione di tutte le convenzioni che risultino gestite e regolate sul rapporto principale.

Neppure il secondo motivo addotto dalla banca appare fondato, giacché anche ove il conto palesasse un saldo negativo derivante da un credito residuo della banca nei confronti del correntista (condizione che non ricorre nel caso in esame), la circostanza non costituirebbe un valido motivo per rifiutare o tardare l'espletamento delle formalità necessarie alla chiusura del rapporto, seguitando nell'addebito di oneri e spese a carico del titolare. In presenza di un'eventuale esposizione debitoria del correntista, l'estinzione del conto determinerebbe il cristallizzarsi di un credito liquido ed esigibile della banca nei confronti del cliente, pari all'esposizione debitoria medesima (cfr. ABF Coll. Milano, Dec. n. 1267/2011). Ne discende, pertanto, che il ritardo della banca nel provvedere alla chiusura del conto intestato al ricorrente non può ritenersi giustificato (arg. ex art. 1855, c.c.; cfr. ABF Coll. Roma, Dec. n. 5159/2017), con la conseguenza che le spese di tenuta conto su di esso addebitate successivamente alla richiesta devono essere restituite al correntista, nei limiti e per i motivi di seguito evidenziati.

A fronte della contestazione del ricorrente sul punto, la resistente ha dichiarato di aver stornato i canoni mensili di competenza dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2025, per complessivi € 16,42, in quanto effettivamente non dovuti. Ha invece ritenuto legittimamente trattenute le somme per i canoni maturati nei mesi di luglio e agosto 2025, sul rilievo che, nel periodo considerato (in particolare dopo la richiesta di chiusura del 7 luglio 2025), il conto sarebbe stato movimentato.

Orbene, dall'analisi dell'estratto conto allegato dalla banca in sede di controrepliche, consta che in data 7 luglio 2025 il cliente ha disposto il trasferimento, su altro conto, dei fondi giacenti sul rapporto controverso, mediante bonifico bancario addebitato per l'importo di € 13.400,00. Sicché, avendo egli operato sul conto nel mese di luglio 2025, in relazione all'addebito del corrispettivo previsto per la tenuta del conto (€ 3,73) non può contestarsi all'intermediario di avere violato specifiche regole convenzionali, ovvero le norme generali poste dall'ordinamento giuridico a presidio della corretta attuazione del rapporto obbligatorio. Diversamente è a dirsi con riguardo al canone (€ 5,73) afferente il mese di agosto 2025, durante il quale la resistente ha mantenuto in vita il conto corrente

ingiustificatamente, e non risultano operazioni dispositive impartite dal correntista, che pertanto ha diritto al rimborso dell'equivalente.

Le ulteriori domande avanzate in sede di repliche, tra cui la richiesta di determinazione di un indennizzo per il mancato rispetto del termine di chiusura del rapporto, non possono essere apprezzate dal Collegio, trattandosi di istanze nuove introdotte a preclusioni istruttorie già maturate (cfr. Disposizioni ABF, Sez. VI, par. 1).

Del resto, non si ravvisano elementi che inducano a ritenere che nella sfera del ricorrente si sia prodotto un danno, inteso come pregiudizio giuridicamente apprezzabile, causalmente originato dalla condotta dell'intermediario. Tale considerazione non muta anche ove l'indennizzo preteso dal ricorrente sia correlato ai fastidi e dispendi di tempo che – secondo gli uniformi orientamenti della giurisprudenza di legittimità – non danno luogo a pregiudizi giuridicamente apprezzabili, a prescindere dal rapporto di causalità tra essi e la condotta illegittima della banca.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere, a condizione che la banca restituisca al cliente l'importo indebitamente incamerato a titolo di "canone" riferito al mese di agosto 2025.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere nei sensi di cui in motivazione.

IL PRESIDENTE